



COMUNE DI LODI

Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 aprile 2025

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Trattamento dei dati personali
- Articolo 4 Tempi di conservazione

CAPO II FIGURE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 5 Titolare del trattamento
- Articolo 6 Designato al trattamento dei dati personali
- Articolo 7 Persone autorizzate al trattamento
- Articolo 8 Responsabile esterno del trattamento ex art 28 regolamento europeo 679/2016

CAPO III CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Articolo 9 Descrizione dell'impianto

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 11 Obblighi degli operatori
- Articolo 12 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Articolo 13 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 14 Diritti dell'interessato
- Articolo 15 Sistemi integrati di videosorveglianza

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 16 Sicurezza dei dati
- Articolo 17 Istituti scolastici
- Articolo 18 Il deposito dei rifiuti
- Articolo 19 Accesso alle immagini
- Articolo 20 Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 21 Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli interessati

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 22 Comunicazione dei dati

Articolo 23 Diffusione dei dati

Articolo 24 Limiti alla utilizzabilità dei dati

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 25 Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 26 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO V MODIFICHE

Articolo 27 Modifiche regolamentari

Articolo 28 Norma di rinvio

ALLEGATI

- **Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate e della strumentazione tecnica del Comune di Lodi (ALLEGATO 1)**
- **Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate (ALLEGATO 2)**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo - 1 Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Lodi mediante il sistema di “videosorveglianza urbano” (di seguito videosorveglianza), integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti (di seguito sistema di lettura targhe), attivati nel territorio del Comune di Lodi e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Lodi, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - General Data Protection Regulation pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016), d’ora in poi anche solo “GDPR” e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e successive modifiche intervenute.
3. Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Ulteriori normative di riferimento sono:
 - Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”;
 - Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 – Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana;
 - Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
 - Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
 - Legge 18 aprile 2017, n.48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
 - D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.Vengono inoltre osservati i principi di cui alle circolari e direttive ministeriali in materia di videosorveglianza.
4. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "**titolare del trattamento**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- d. per "**responsabile del trattamento**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- e. per "**destinatario**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- f. per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- g. per "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- h. per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- i. per "**amministratore di sistema**", figure professionali deputate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- j. per "**designato**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali, così come previsto dal Modello Organizzativo Privacy (MOP) adottato dall'Ente, al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;

- k. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare;
- l. per “**interessato**”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante dell’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Lodi e i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede della Polizia Locale, in locali debitamente realizzati.
2. L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - responsabilizzazione (*accountability*)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsività);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l’utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall’inizio dell’attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 paragrafo 1 del GDPR);
 - protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l’impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 paragrafo 2 del GDPR).

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Lodi in particolare dal D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 01.04.2015, n.6 e successive modifiche intervenute, dal D. L.vo 30 aprile 1992, n.285, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.
La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Locale di Lodi, della Questura di Lodi e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lodi costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie sul territorio comunale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana, così individuata secondo il D.M. 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dalla violazione delle norme previste dal Codice della Strada;
 - f) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - g) l'acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
 - h) sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - i) inoltre, il sistema è finalizzato:
 - al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
 - alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
4. Il Comune di Lodi in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche solo "titolare") definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini

indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
8. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

Articolo 4 – Tempi di conservazione

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette (7) giorni nei seguenti casi:
 - a) a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - d) a seguito dell'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale (centrali operative) di contestazioni relative al Codice della Strada in ordine ai tempi di notifica del provvedimento sanzionatorio e dei tempi degli eventuali ricorsi amministrativi.
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quanto indicato nel presente Regolamento ovvero nelle Valutazioni di

Impatto effettuate dal Comune di Lodi, ne deve essere data specifica e motivata evidenza in merito al contesto e alle finalità per le quali tale allungamento delle tempistiche di conservazione risulta necessario.

3. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

CAPO II FIGURE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è il Comune di Lodi in persona del Sindaco pro tempore.
2. Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Articolo 6 - Designato al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Lodi, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Lodi presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco e sulla base di quanto previsto dall'art. 33-bis del Regolamento sull'ordinamento interno dei servizi e degli uffici (approvato con deliberazione di Giunta n. 118 del 21.07.2010 e modificato ed integrato da successive delibere di Giunta Comunale, di cui ultima la n. 55 del 06.04.2023), quale Designato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, (in seguito Designato) rilevati dal sistema di videosorveglianza. Il Designato è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. I compiti affidati al Designato sono specificati per iscritto, in sede di designazione, in particolare deve:
 - individuare gli incaricati del trattamento;
 - fornire istruzioni operative agli incaricati e alle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti;
 - attuare gli obblighi di formazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati;
 - predisporre la notificazione del data breach;
 - garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - collaborare per l'aggiornamento del sistema di sicurezza.
3. Il Designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle proprie istruzioni.

Articolo 7 - Persone autorizzate al trattamento

1. Il Titolare o il Designato nella persona del Comandante della Polizia locale (in forza a quanto previsto dall'art. 33-*bis* del Regolamento sull'ordinamento interno dei servizi e degli uffici) designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso e di trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti delle mansioni e del ruolo funzionale attribuito e svolto da ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Lodi che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Designato, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 8 - Responsabile esterno del trattamento ex art 28 regolamento europeo 679/2016

1. Le società incaricate dal Comune di Lodi di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 679/2016.
2. I rapporti con i Responsabili esterni, *ex art 28* Regolamento (UE) 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.
3. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

CAPO III CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 – Descrizione dell'impianto

1. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come descritto nell'Allegato 1. L'impianto potrà essere ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema. Le caratteristiche tecniche delle singole telecamere sono descritte nell'Allegato 1.

Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, gestito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Lodi collegato alla centrale operativa della Polizia Locale, della Questura di Lodi e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lodi, attive 24 ore su 24.
 - un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere *OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri)* integrate nel sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa della Polizia Locale, della Questura di Lodi e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lodi, dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini.
 - un sistema *stand alone* costituito da telecamere di contesto che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di videoregistrazione gestito dal Corpo di Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere collegate alla centrale operativa.
 - *Body-cam* che consiste principalmente in una telecamera indossabile dall'operatore al fine di registrare immagini e suoni con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore. L'attivazione del sistema di videosorveglianza da parte del personale può avvenire solo in situazioni di pericolo concreto per l'incolumità di persone e cose. Nel caso dell'attivazione delle body-cam l'interlocutore dovrà esser dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio.
 - videocamere per auto, c.d. "*dashcam*" che permettono di sorvegliare in ogni momento le immediate vicinanze dei veicoli di servizio.
- 2 Il personale addetto riceve apposito disciplinare tecnico sull'utilizzo delle body-cam e delle dash cam, nonché l'informativa sul trattamento dei loro dati personali che indirettamente potrebbero essere trattati in relazione all'evolversi degli scenari che fanno insorgere situazioni di pericolo, turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità.
 - 3 Per l'impianto di videosorveglianza principale ed il sistema di lettura targhe è prevista la firma di una Convenzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del Dlgs 51/2018 e nella quale vengono definite tra l'altro, le precise modalità attraverso cui avviene l'accesso alle immagini detenute dal Comune di Lodi, i sistemi con cui viene garantito l'accesso e le necessarie misure tecniche di sicurezza (profili di accesso nominativi, permessi e limiti di accesso, sicurezza tecnica del collegamento).

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come descritto nel citato all'Allegato 1.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre, alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Il presidio dei monitor non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche

riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni, altri utenti della strada). Le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.

5. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Articolo 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte del Designato e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Designato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Designato sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale incaricato e delle relative motivazioni.

Articolo 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, allo stesso tempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.

Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Lodi nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR è consultabile e reperibile presso gli uffici della Polizia Locale e sul Sito istituzionale dell'Ente.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Lodi si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Lodi.
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
5. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno, nel rispetto delle caratteristiche previste dal modello semplificato del garante.
6. In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 14 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha:

- diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art. 15, paragrafo 1 del GDPR):
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;
 - il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 2 del GDPR;
 - il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 3 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del

trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione ovvero intraprendere l'azione richiesta) o rifiutare di soddisfare la richiesta. In tali casi, incombe al Titolare l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato/eccessivo della richiesta ricevuta.

5. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
6. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
7. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati (diritto di limitazione di trattamento) qualora essi siano trattati in violazione di legge.
8. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
 - c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:
 - a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è stato adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lett. c) GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Il locale è chiuso al pubblico, e possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. Anche la strumentazione tecnica è ubicata presso un locale dedicato.
4. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli Incaricati del trattamento dei dati.

6. L'accesso al sistema di videosorveglianza da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.
7. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai Server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di sei mesi.
8. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 10 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Designato provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
9. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
10. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
11. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
12. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

Articolo 17 - Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
3. È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 18 - Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 19 – Accesso alle immagini

1. Il titolare e/o il Designato individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare - a seconda dei compiti attribuiti - unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Titolare, al Designato ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune Lodi, e alla Società fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
4. Eventuali ulteriori accessi da parte di persone diverse da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Designato o dal Titolare.
5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "Registro degli accessi" (cartaceo - Allegato 2), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;

- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato che autorizza l'accesso;
 - la sottoscrizione del medesimo.
6. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username e password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
 7. Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login e logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.

Articolo 20 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Articolo 21 – Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli interessati

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta al Comune di Lodi richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile esterno del trattamento, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa; nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Designato o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta (90) giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona

richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 22 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lodi a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando è prevista da una norma di Legge. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Articolo 23 – Diffusione dei dati

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 24 - Limiti alla utilizzabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (articolo 22 del GDPR).

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 25 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale, così come individuato dal precedente art. 6.

Articolo 26 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e ss.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 27 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ALLEGATI:

- **Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate e della strumentazione tecnica del Comune di Lodi (ALLEGATO 1)**
- **Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate (ALLEGATO 2)**

ALLEGATO 1
ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE E DELLA
STRUMENTAZIONE TECNICA

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologia cablata e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso l'Ufficio della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

POSIZIONE	TIPO	DITTA	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
Piazza	Fissa				
Via	Fissa				

ALLEGATO 2
FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	